



Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Allegato Atto C.P. N. 31 DEL 30.09.2009

ENTRA IN VIGORE IL 1[^] GENNAIO 2010

REGOLAMENTO

**PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SU STRADE PROVINCIALI E
RELATIVE PERTINENZE**

INDICE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Occupazione del suolo stradale e sue pertinenze

TITOLO II

PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Art. 3 - Autorizzazioni

Art. 4 - Concessioni

Art. 5 - Nulla osta

Art. 6 - Istanza per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni e nulla osta.

Art. 7 - Concessioni ed autorizzazioni rilasciate dalla Provincia

Art. 8 - Concessioni ed autorizzazioni rilasciate dai Comuni

Art. 9 - Diniego delle concessioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta.

Art. 10 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Art. 11 - Cauzione.

Art. 12 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni e loro rinnovo.

Art. 13 - Subentro nelle concessioni ed autorizzazioni.

Art. 14 - Decadenza, sospensione e revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

Art. 15 - Occupazioni d'urgenza

Art. 16 - Divieti

Art. 17 - Occupazioni abusive.

TITOLO III

MODALITA' RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 - Disposizioni generali relative all'esecuzione dei lavori.

Art. 19 - Lavori su strade provinciali di recente costruzione o asfaltatura.

Art. 20 - Disposizioni tecniche per l'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali delle strade provinciali

Art. 21 - Limitazione della circolazione stradale derivante da cantieri.

Art. 22 - Costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti in fascia di rispetto stradale.

Art. 23 - Accessi, diramazioni ed innesti.

Art. 24 - Accessi alle aree di servizio o agli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 25 - Tombamento dei fossati laterali alle strade.

Art. 26 - Cippi commemorativi e opere ad essi assimilabili.

Art. 27 - Entrata in vigore.

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e nulla osta nonché l'esecuzione di opere di qualsiasi natura da realizzarsi sul demanio stradale, per quanto non previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (di seguito indicato anche come "*Codice della Strada*"), dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (di seguito indicato anche come "*Regolamento di Attuazione del Codice della Strada*") e dalla normativa tecnica, statale e regionale, in materia .

Art. 2 – Occupazione del suolo stradale e sue pertinenze

1. Fatti salvi i casi espressamente stabiliti da Leggi statali o regionali, nonché quanto previsto dal successivo art. 15, nessuno può occupare spazi o aree pubbliche e relative pertinenze di proprietà della Provincia di Pordenone, nè aree sottostanti e sovrastanti il suolo medesimo, senza aver ottenuto il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. I provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia ai sensi del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione, non assorbono qualsiasi provvedimento di carattere urbanistico o edilizio previsto da altre norme specifiche che, pertanto, dovrà formare oggetto di specifica richiesta agli Enti competenti.

TITOLO II

**PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA**

Art. 3 - Autorizzazioni

1. E' soggetto ad autorizzazione l'esercizio, da parte dei terzi, di un diritto che implichi un utilizzo speciale della sede stradale, che la Provincia reputi compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
2. Costituiscono ipotesi di uso speciale:
 - a) l'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade provinciali ai fondi o fabbricati laterali;
 - b) la realizzazione di nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade provinciali;
 - c) la realizzazione di qualsiasi opera, installazione o impianto, anche temporanei, all'interno delle fasce di rispetto delle strade, così come definite dall'art. 3 del Codice della Strada.

Art. 4 - Concessioni

1. E' soggetto a concessione lo svolgimento, da parte dei terzi, di qualsiasi attività che implichi un uso eccezionale o esclusivo della sede stradale, per il quale non preesiste in capo ai medesimi la titolarità di un diritto soggettivo, che la Provincia reputi compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato.
2. Costituiscono ipotesi di uso eccezionale:
 - a) i lavori o i depositi da compiersi sulla sede stradale;
 - b) l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
 - c) la realizzazione, sulle pertinenze stradali, di aree di servizio, parcheggio o ristoro;
 - d) l'attraversamento o l'interessamento della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua,

condutture idriche, fognatura, smaltimento acque meteoriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, gasdotti, pubblica illuminazione ed altre opere simili.

Art. 5 – Nulla osta

- 1 Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Strada, sono soggette a nulla osta provinciale preventivo tutte le concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dai Comuni, che interessano i tratti stradali provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 6 - Istanza per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta.

1. La concessione, l'autorizzazione ed il nulla osta concernente l'esecuzione di lavori sulla sede stradale, e sue pertinenze, all'interno delle fasce di rispetto o di aree private se soggette ad autorizzazione, sono rilasciati a seguito di presentazione di apposita domanda da inviarsi, a seconda dei casi:
 - alla Provincia;
 - al Comune territorialmente competente, relativamente ai soli tratti di strade provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
2. La domanda di rilascio della concessione o autorizzazione dev'essere presentata in competente bollo; alla stessa dev'essere allegata una marca da bollo da applicare sul provvedimento che verrà emesso.
3. La domanda per l'ottenimento della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) residenza e domicilio o sede del richiedente;
 - c) denominazione della strada e individuazione dell'area cui si riferisce la richiesta, con esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica, della via e del numero civico e degli estremi catastali: foglio di mappa e mappali;
 - d) descrizione dell'opera che si intende eseguire.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - e) attestazione del versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, dell'importo stabilito da apposita deliberazione della Giunta Provinciale;
 - f) copia del progetto, a firma di un tecnico abilitato, comprendente:
 - relazione tecnico-descrittiva;
 - planimetria catastale;
 - adeguata corografia in relazione all'intervento;
 - rilievo a scala adeguata, rispetto all'intervento, con le dimensioni della strada provinciale e sue pertinenze;
 - piante e sezioni quotate in scala adeguata;
 - eventuali coordinate georeferenziate;
 - per interventi che lo prevedano, progetto della segnaletica orizzontale e verticale, piano della segnaletica di cantiere e delle eventuali deviazioni;
 - eventuali particolari costruttivi ed ogni elemento significativo che possa meglio specificare l'intervento;
 - in progetti di particolare rilevanza, computo metrico delle opere da realizzarsi;
 - documentazione fotografica delle aree interessate dall'intervento;
 - supporto informatizzato del progetto, qualora disponibile.
5. Nel caso in cui la domanda riguardi la realizzazione di interventi per linee a rete, gli elaborati grafici del progetto di cui alla precedente lett. f) dovranno evidenziare:
 - l'esatta distanza delle linee dall'asse stradale;
 - l'ingombro dello scavo e la posizione di pozzetti;
 - le sezioni dello scavo indicanti la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento ed il ripristino del manto stradale.

6. Nei quadri economici dei progetti di lavori che interessano le sedi stradali, dovrà essere previsto un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, in particolare dei mezzi di pubblico trasporto extraurbano.

Art. 7 - Concessioni ed autorizzazioni rilasciate dalla Provincia.

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 6, la Provincia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, rilascia il provvedimento di concessione od autorizzazione contenente, tra l'altro, tutte le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione del periodo di validità.
2. Nel caso in cui il competente Servizio Provinciale richieda integrazioni documentali, ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, i termini per l'emissione del provvedimento sono sospesi temporaneamente dalla data della richiesta, e riprendono a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione aggiuntiva. Il mancato rispetto del termine fissato nella richiesta d'integrazione, che non può essere inferiore a 15 giorni, determina l'archiviazione dell'istanza.
3. Qualora sia richiesto da più soggetti un atto di concessione o di autorizzazione per il medesimo tratto stradale e la medesima attività o per attività tra loro incompatibili, le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione al protocollo della Provincia.

Art. 8 – Concessioni ed autorizzazioni rilasciate dai Comuni.

- 1 Per i tratti di strada provinciale che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992, l'esclusiva competenza al rilascio o diniego di concessione ed autorizzazione è dei Comuni territorialmente interessati, che, sulla base del nulla osta della Provincia e della propria autonoma istruttoria, adottano il provvedimento finale.
- 2 Il rilascio del nulla osta provinciale è subordinato alla presentazione, da parte dei Comuni, di copia della domanda di autorizzazione o concessione effettuata dall'interessato, corredata di tutti gli allegati necessari al corretto esame della pratica, ed espressamente elencati all'art. 6.
- 3 Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Provincia invia al Comune il nulla osta con le prescrizioni a cui sono soggetti i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione o concessione.
- 4 Qualora la documentazione prodotta dal Comune non fosse sufficiente, i termini per l'istruttoria saranno temporaneamente sospesi dalla data della richiesta, e riprenderanno a decorrere dal giorno di ricevimento delle integrazioni richieste. Il mancato rispetto del termine fissato nella richiesta d'integrazione, che non può essere inferiore a 15 giorni, determina l'archiviazione dell'istanza.
- 5 E' fatto obbligo ai Comuni competenti di trasmettere copia dell'atto di concessione o di autorizzazione alla Provincia, entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo rilascio, nonché copia della denuncia di inizio e fine lavori entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
- 6 E' fatto obbligo al titolare dell'atto di concessione o autorizzazione di trasmettere alla Provincia l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuto in base al vigente Regolamento Provinciale in materia.

Art. 9 – Diniego delle concessioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta.

1. Qualora le attività e le opere da autorizzare o concedere o per le quali è richiesto il nulla osta risultino non conformi alle disposizioni di Legge e/o del presente Regolamento, la Provincia emana provvedimento motivato di diniego.
2. L'autorizzazione, la concessione o il nulla osta, inoltre, possono essere negati per cause di pubblico interesse e comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento cui si riferisce la richiesta rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela del demanio stradale.

3. Il diniego del provvedimento autorizzativo o concessorio richiesto, dev'essere preceduto dall'esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 – Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni saranno rilasciate nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione e del presente Regolamento Provinciale.
2. Nel provvedimento di autorizzazione o concessione sono fissate le condizioni, le norme generali e le norme tecniche alle quali il richiedente deve attenersi; inoltre sarà indicato il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
4. Le concessioni o autorizzazioni possono essere oggetto di successiva verifica, ed in relazione ad esigenze legate alla sicurezza della circolazione stradale, o in relazione ad un aumento significativo e documentato del traffico veicolare, potranno essere imposte nuove prescrizioni.
5. Tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori s'intenderanno rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione.
6. Il titolare è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione. Nel caso di smarrimento o distruzione, l'interessato è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato. Il provvedimento rilasciato dev'essere sempre tenuto, anche in copia, tra la documentazione di cantiere per poter essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza stradale

Art. 11 – Cauzione

1. Per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni, relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto o di altro genere, comportanti l'obbligo della messa in pristino dei luoghi al termine di validità del provvedimento, o da cui possano derivare danni al demanio provinciale, o, infine, in particolari e motivate circostanze che lo giustifichino, verrà chiesta la costituzione di una cauzione a garanzia del corretto adempimento delle prescrizioni impartite con il provvedimento emanato e di eventuali danni provocati dalla mancata regolare esecuzione dei lavori.
2. L'importo della cauzione, riferito agli scavi definiti all'art. 20 comma 1, di larghezza maggiore o uguale a m 0,50, è il seguente espresso in Euro/ml:
 - scavo di allacciamento su sede asfaltata o riparazione - dimensione minima 1 ml
lunghezza da 0 a 2 ml Euro/ml 2.000,00;
 - scavo di allacciamento su sede asfaltata, attraversamento della strada o linee longitudinali di modesta lunghezza
lunghezza da 2,01 a 10 ml Euro/ml 1.000,00;
 - scavo per la posa di linee longitudinali lungo la sede asfaltata
lunghezza da 10,01 a 50 ml Euro/ml 600,00;
 - scavo per la posa di linee longitudinali lungo la sede asfaltata
lunghezza da 50,01 a 100 ml Euro/ml 300,00;
 - scavo per la posa di linee longitudinali lungo la sede asfaltata
maggiori di ml 100 Euro/ml 200,00;
 - scavo per allacciamento sulle pertinenze stradali non asfaltate
dimensione minima 1,00 ml Euro/ml 500,00;
 - scavo per la posa di linee longitudinali sulle pertinenze stradali non asfaltate
lunghezza da 10,00 a 50,00 ml Euro/ml 300,00;
 - scavo per la posa di linee longitudinali lungo le pertinenze stradali non asfaltate
lunghezza da 50,01 a 100,00 ml Euro/ml 100,00;
 - scavo per la posa di linee longitudinali lungo le pertinenze stradali non asfaltate
lunghezza maggiore di 100 ml Euro/ml 60,00;
 - per interventi misti, linea longitudinale e attraversamenti si sommeranno gli importi come sopra individuati.

3. Gli importi in argomento potranno essere periodicamente aggiornati con deliberazione di Giunta Provinciale.
4. Per gli Enti pubblici, nonché per gestori di pubblici servizi, consorzi o altri soggetti, che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciali e loro pertinenze, la cauzione può consistere in una polizza fidejussoria generale, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi, annualmente previsti. Qualora venga stipulata una polizza fidejussoria generale, che potrà essere sia bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere in allegato, una dichiarazione del fidejussore con la quale viene indicato l'importo vincolato a favore della Provincia per il risarcimento degli eventuali danni.
5. La cauzione può essere presentata:
 - in contanti da depositare presso il conto di Tesoreria della Provincia di Pordenone;
 - mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Provincia di Pordenone;
 - mediante fidejussione bancaria;
 - mediante fidejussione assicurativa;
 - mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà avere durata minima di 12 mesi e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario della strada.
7. La documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione dev'essere presentata, in originale o copia autentica, alla Provincia contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione.
8. Per lo svincolo della cauzione, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta. Lo svincolo sarà subordinato ad esito positivo di un sopralluogo di verifica dell'adempimento alle prescrizioni tecniche impartite, per quanto riscontrabile, da parte di un tecnico dell'Amministrazione Provinciale che stilerà apposito verbale di constatazione.
9. La cauzione non potrà essere svincolata prima che siano decorsi i termini di seguito indicati decorrenti dalla data della dichiarazione di cui al successivo art. 18 comma 3:
 - a) 6 mesi per attraversamenti o utenze singole;
 - b) 12 mesi per le restanti opere ;e comunque non oltre il 18° mese dalla data della dichiarazione di cui sopra.
10. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e delle relative pertinenze che presentano difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non rilevate all'atto del sopralluogo di cui al comma 8, nonché tutti i danni derivati da tali difformità.
11. Nel caso che il titolare del provvedimento permissivo non effettui i lavori in conformità alle norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per l'adempimento alle medesime. Decorso inutilmente tale termine la Provincia disporrà l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato, rivalendosi sulla cauzione presentata. In tal caso , la cauzione dovrà essere ripristinata secondo l'importo originario entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza del provvedimento rilasciato.

Art. 12 – Durata delle concessioni ed autorizzazioni e loro rinnovo.

1. Le concessioni ed autorizzazioni hanno durata massima di ventinove anni salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamentari. Alla loro scadenza, salvo revoca o rinuncia dei titolari, tali provvedimenti possono essere rinnovati su richiesta dell'interessato.

2. La richiesta di rinnovo dev'essere presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del provvedimento. La stessa, formulata in competente bollo, deve contenere tutte le informazioni identificative del richiedente e del provvedimento da rinnovare e deve recare, in allegato, l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria ed una marca da bollo da apporre sul provvedimento di rinnovo.
3. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Servizio provinciale preposto rilascia il provvedimento di rinnovo, ovvero emana l'atto di diniego motivato, previo esperimento della procedura prevista dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
4. Qualora, in sede di rinnovo, s'intendano richiedere modifiche di qualsiasi tipo al contenuto del provvedimento scaduto, dovrà essere presentata nuova istanza ai sensi dell'art. 6.

Art. 13 – Subentro nelle concessioni ed autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione hanno carattere personale e sono trasmissibili solo previa autorizzazione della Provincia, da richiedere, da parte del soggetto subentrante, entro 90 giorni dalla data in cui il subentro si è perfezionato.
2. La domanda, in bollo, deve indicare:
 - le generalità complete del subentrante;
 - il titolo dal quale deriva il subentro.

Alla domanda devono essere allegati copia dell'autorizzazione o concessione originaria ed una marca da bollo da apporre sul provvedimento richiesto.

3. Ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i., l'autorizzazione al subentro s'intende rilasciata qualora, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, non sia emesso provvedimento motivato di diniego.

Art. 14 Decadenza, sospensione e revoca delle concessioni ed autorizzazioni

1. La decadenza degli atti di concessione ed autorizzazione è pronunciata con provvedimento motivato nei seguenti casi:
 - a) inadempimento o violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento;
 - b) mancata manutenzione delle opere autorizzate;
 - c) danni cagionati alla proprietà provinciale;
 - d) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stato rilasciato il provvedimento;
 - e) mancata occupazione o realizzazione delle opere entro i termini stabiliti nel provvedimento, fatte salve eventuali proroghe;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 11 comma 11;
 - g) violazione delle norme e delle modalità di subentro di cui all'art. 13;
 - h) violazione del divieto di cui al successivo art. 16;
 - i) rinuncia dell'interessato.
2. La decadenza comporta la perdita dei diritti connessi al provvedimento rilasciato ed obbliga il destinatario a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato sgombero ed alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all'atto di concessione o autorizzazione.
3. L'Amministrazione Provinciale può, con provvedimento motivato, sospendere temporaneamente le concessioni ed autorizzazioni per ragioni di viabilità, ordine o sicurezza della circolazione stradale.
4. Le concessioni ed autorizzazioni sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico

interesse.

5. La revoca della concessione dà diritto, se richiesto, alla restituzione del canone per occupazione di suolo pubblico per il residuo periodo di validità originaria dell'atto, senza interessi o altri indennizzi a carico della Provincia.

Art. 15 – Occupazioni d’urgenza.

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza, le occupazioni o le attività che interessano il demanio provinciale possono essere effettuate prima di aver conseguito i formali provvedimenti permissivi, che, successivamente, sussistendone i presupposti, potranno essere rilasciati a sanatoria, in seguito a formale istanza prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o dello svolgimento dell'attività.
2. Nel caso di occupazioni d'urgenza, i soggetti interessati hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione ai Servizi Provinciali deputati alla viabilità, anche mediante fax o telegramma. In assenza delle succitate comunicazioni, così come in caso di diniego del provvedimento a sanatoria, sono applicate le sanzioni previste dal successivo art. 17.
3. Coloro che effettuano occupazioni d'urgenza devono provvedere ad adottare tutte le misure previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione per garantire la sicurezza della circolazione. Essi restano, comunque, gli unici responsabili, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.

Art. 16 – Divieti

1. E' fatto divieto a tutti i titolari di concessioni ed autorizzazioni di modificare, senza la produzione di una nuova istanza rivolta, a seconda dei casi, all'Amministrazione Provinciale o al Comune, l'opera o l'attività oggetto dei provvedimenti, fermo restando la decadenza del provvedimento rilasciato ed il diritto dell'Ente di applicare le sanzioni previste dalla legge, e di avviare i procedimenti per la messa in pristino e la rivalsa economica ad essa eventualmente correlata.

Art. 17 – Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni di suolo pubblico della Provincia, effettuate in assenza dei relativi atti di concessione od autorizzazione, ovvero sulla base di un provvedimento scaduto o revocato sono considerate abusive.
2. Nel caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, le violazioni rilevate saranno sanzionate come previsto dal Regolamento Provinciale: “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione, autorizzazione e nulla osta”, ferme restando le sanzioni previste dal Codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione.
3. Qualora, in base alla vigente normativa, gli abusi commessi possano essere sanati, i soggetti interessati devono provvedere, nel più breve tempo possibile, ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 6 del presente Regolamento. L’abuso sanabile o sanato comporta, in ogni caso, il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.
4. Per gli abusi che non possono essere sanati, è fatto obbligo ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente, comunque nei tempi assegnati dalla Provincia, al ripristino dei luoghi illegittimamente occupati, ovvero alla demolizione delle opere abusive, a propria cura e spese, sulla base delle prescrizioni indicate dai Servizi Provinciali a ciò preposti. I medesimi soggetti sono altresì obbligati ad interrompere immediatamente l'uso illegittimo del bene pubblico o lo svolgimento dell'attività abusiva.

TITOLO III

MODALITA' RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.18 - Disposizioni generali relative all'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assentite.
2. L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento di autorizzazione o concessione e comunque in modo da non intralciare la circolazione stradale.
3. Prima di eseguire i lavori, il titolare del provvedimento autorizzativo o concessorio, anche per il tramite della ditta o di chi ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, dovrà far pervenire alla Provincia, con un preavviso di almeno 48 ore, la comunicazione dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del responsabile del cantiere che deve essere reperibile, 24 ore su 24, per l'intera durata del cantiere ed il suo il riferimento telefonico (cellulare).
4. Il cantiere dovrà essere dotato di idonea segnaletica nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica da approntare possono essere impartite, per particolari esigenze, nelle specifiche prescrizioni degli atti di concessione o autorizzazione.
5. Le opere da eseguirsi non devono recare danno permanente al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio al demanio provinciale.
6. Per gli interventi a rete, che prevedano la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, gli interessati potranno proporre la sottoscrizione di una convenzione e di un disciplinare tecnico che disciplini gli interventi da realizzarsi e relative modalità e tempistiche, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992. La Provincia è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite.
7. Qualora sul sedime interessato dai lavori operino più soggetti concessionari di pubblici servizi, questi potranno eseguire i rispettivi interventi con modalità coordinate, fermo restando i rispettivi obblighi previsti per quanto concerne le responsabilità e gli oneri cauzionali.
8. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale preposto della Provincia potrà effettuare dei controlli di verifica ed imporre al titolare del provvedimento tutte quelle disposizioni di ordine generale e particolare relative alle modalità di svolgimento dei lavori, che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie per evitare pericoli alla circolazione o danni al corpo stradale ed alle sue pertinenze .
9. La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico del titolare del provvedimento per l'intera durata della concessione o autorizzazione; lo stesso, quindi, dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alla strada o alle sue pertinenze che ai terzi.
10. I lavori dovranno concludersi entro il termine stabilito dal provvedimento autorizzativo o concessorio. Il mancato rispetto del termine, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, comporta la decadenza del provvedimento rilasciato.
11. L'interessato ha facoltà di chiedere una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori fissato nel provvedimento provinciale. La richiesta, congruamente motivata, deve pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo.
12. Entro 10 giorni dall'ultimazione dell'intervento realizzato il titolare del provvedimento autorizzativo o concessorio deve trasmettere al competente Servizio Provinciale la denuncia di fine lavori. Entro i successivi 20 giorni lo stesso deve, inoltre, inviare una dichiarazione, redatta nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, con la quale il direttore dei lavori attesta la conformità alle prescrizioni impartite

nell'autorizzazione o concessione.

13. Il titolare del provvedimento è tenuto, a sue spese e cura, a provvedere entro e non oltre quindici giorni dal termine dei lavori assentiti dalla Provincia al ripristino dello stato dei luoghi, eliminando tutti i materiali di risulta lungo la strada o le sue pertinenze e riparando qualsiasi danno o guasto che, a causa dell'attività svolta, sia stato arrecato alla strada e alle sue pertinenze, rifacendo, altresì, la segnaletica orizzontale definitiva e ripristinando quella verticale.

Art. 19 - Lavori su strade provinciali di recente costruzione o asfaltatura

1. Su strade provinciali di recente costruzione od oggetto di manutenzione con riasfaltatura, non possono essere realizzati, nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori, interventi che, interessando il manto stradale, possano pregiudicare il lavoro eseguito dalla Provincia.
2. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al precedente comma, il competente Servizio Provinciale, su tempestiva segnalazione del Settore Tecnico, provvederà a comunicare agli Enti, Comuni e Società Gestori di Servizi, con un preavviso di almeno 6 mesi, la data presunta di inizio dei lavori di asfaltatura, affinché gli stessi possano provvedere per tempo ad effettuare gli allacciamenti e/ interventi programmati.
3. Eventuali deroghe al divieto in argomento potranno essere concesse per soli interventi dovuti a causa di forza maggiore ed imprevedibile comprovata necessità.

Art. 20 – Disposizioni tecniche per l'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali delle strade provinciali

1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia;
 - b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia;
 - c) attraversamenti misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto delle esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
3. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi sarà di norma realizzata con lo scavo a cielo aperto. Qualora si ravvisi la possibilità di evitare il taglio della sede stradale, dovranno essere utilizzate metodologie di scavo non invasive per la strada provinciale, da concordarsi con il competente Servizio Provinciale.
4. Lo scavo deve essere eseguito previa fresatura della pavimentazione bitumata o con taglio dell'asfalto eseguito con mezzi idonei. In ogni caso è vietato l'utilizzo di martelli pneumatici o simili.
5. I ripristini dello scavo e della pavimentazione bituminosa dovranno essere effettuati come descritto e raffigurato nelle sezioni tipo delle prescrizioni generali tecniche allegate al provvedimento rilasciato.
6. Nella presenza contemporanea di più sottoservizi dovranno essere rispettate le normative in vigore che regolamentano il reciproco posizionamento degli stessi.
7. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo, se posizionati in appositi manufatti o in cunicoli, così come i relativi pozzetti d'ispezione e chiusini, devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati. Ogni manufatto realizzato dovrà essere in grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale e pertanto dovrà essere dimensionato

esclusivamente per carichi di I^a Categoria.

8. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, dovrà rispettare le direttive espresse nelle prescrizioni generali tecniche allegate al provvedimento rilasciato.
9. Qualora, per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento, la dimensione altimetrica prescritta non possa essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere preventivamente concordata con la Provincia ed approvata dalla stessa.

Art. 21 - Limitazione della circolazione stradale derivante da cantieri

1. Qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori, o particolari limitazioni alla circolazione stradale, la domanda per il relativo provvedimento, in competente bollo, dovrà pervenire al competente Servizio Provinciale almeno 15 giorni prima della chiusura o limitazione medesima.
2. La richiesta di ordinanza dirigenziale dovrà essere presentata dalla ditta esecutrice dei lavori in marca da bollo. All'istanza dovrà essere allegata una marca da bollo da apporre al provvedimento finale.
3. La richiesta dovrà riportare:
 - a) la tipologia dell'intervento da realizzarsi;
 - b) la modalità di regolamentazione e segnalazione della limitazione della circolazione;
 - c) la durata del provvedimento richiesto;
 - d) l'individuazione di un percorso alternativo sostenibile vidimato dalla polizia municipale del Comune in cui ricade l'intervento e dalla società di gestione dei mezzi pubblici di linea;
 - e) il nominativo del responsabile del cantiere che deve essere reperibile 24 ore su 24 ed il suo riferimento telefonico (cellulare).
4. Il termine di validità del provvedimento emesso è prorogabile su istanza, in competente bollo, presentata dall'interessato almeno 15 giorni prima della data di scadenza.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, fatti salvi i disposti dell'art. 30 comma 7 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, la ditta ha l'obbligo di apporre la segnaletica di cantiere e comunicare, anche via fax, l'esecuzione di tali interventi al competente Servizio Provinciale, indicando le limitazioni alla circolazione stradale attuate. Qualora i lavori di particolare urgenza si protraggano oltre i termini stabiliti dal citato art. 30 comma 7, l'adozione delle misure per la disciplina della circolazione è soggetta a ratifica con formale provvedimento della Provincia.

Art. 22 - Costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti in fascia di rispetto stradale

1. All'interno delle fasce di rispetto stradale e sulle aree di visibilità è vietato eseguire opere, anche se a carattere provvisorio con strutture precarie rimovibili, o depositi, aprire cantieri, anche temporanei, o installare ponteggi per costruzioni senza preventiva autorizzazione provinciale.
2. E' inoltre soggetta ad autorizzazione provinciale la realizzazione di costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di fabbricati nell'ambito delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e site all'esterno dei centri abitati. Il provvedimento autorizzativo degli interventi da effettuarsi all'interno dei centri abitati sulle fasce di rispetto definite dai rispettivi strumenti urbanistici, è rilasciato dal competente Comune. In tale fattispecie non è richiesto il preventivo nulla osta della Provincia.
3. Nelle fasce di rispetto delle strade provinciali, fuori dei centri abitati, è vietato realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni a seguito di demolizione integrale ed ampliamenti sul fronte strada di costruzioni preesistenti. Possono, invece, essere assentiti ampliamenti parziali di edifici esistenti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) in sopraelevazione di un edificio esistente;

- b) nella parte retrostante dell'edificio o a completamento, anche nella parte antistante, di parti rientranti nell'ingombro dell'edificio, purché non interferiscano con la visuale ai fini della sicurezza stradale e siano dovuti a necessità igienico-sanitarie;
 - c) opere consistenti in sporti, aggetti, balconi, scale, tettoie aperte, purché non costituiscano volume urbanistico, non interferiscano con la tutela della strada e non incidano sulle condizioni di sicurezza della circolazione;
 - d) elementi accessori di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, purché siano consentite dalla normativa urbanistica e non compromettano le condizioni di sicurezza e tutela stradale.
 - e) collegamento tra edifici esistenti con costruzioni funzionali agli edifici stessi, purché siano realizzati in allineamento all'edificio esistente e non costituiscano volume urbanistico.
4. In deroga al precedente comma 3, potrà essere autorizzata la demolizione e ricostruzione di parti di edifici in funzione di comprovate esigenze di carattere statico o di adeguamento a norme giuridiche. Qualora non esista la possibilità di diversa ubicazione, potranno altresì essere autorizzati ampliamenti o nuove costruzioni per comprovati motivi di interesse pubblico o per edificazioni riguardanti accessori a linee tecnologiche e manufatti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché gli stessi non compromettano le condizioni di sicurezza e tutela stradale.
 5. Nelle fasce di rispetto è assentibile la realizzazione di opere relative a linee o impianti di pubblico servizio o di pubblica utilità, previo consenso del proprietario del terreno interessato.
 6. L'autorizzazione degli interventi consentiti a norma del presente articolo nelle fasce di rispetto, non potrà comportare, per l'interessato, l'attribuzione di un maggior valore dell'immobile in caso di esproprio per pubblica utilità per futuri allargamenti e adeguamenti stradali.
 7. I manufatti per l'alloggio di contatori di pubblici servizi, isolati o inseriti nella recinzione, debbono essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione alla loro installazione.
 8. I cantieri e le relative recinzioni lungo le pertinenze stradali avranno sempre carattere temporaneo, commisurato alla durata strettamente necessaria all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento autorizzativo definirà l'adeguato arretramento dalla strada dell'ambito di cantiere.
 9. La responsabilità afferente alla manutenzione e ripristino della recinzione di cantiere è esclusivamente a carico del richiedente; a cantiere ultimato la recinzione provvisoria dovrà essere tempestivamente rimossa e ripristinata ogni pertinenza stradale.

Art. 23 – Accessi, diramazioni e innesti

1. Gli accessi devono essere di norma localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo; gli stessi devono essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
2. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato ad una distanza di almeno ml. 5,00 dal margine di carreggiata allo scopo di consentire la fermata di un veicolo in attesa di ingresso e dovrà aprirsi esclusivamente verso l'interno. Tale dimensione sarà di norma considerata al netto del marciapiede, fatti salvi gli accessi posti all'interno di nuclei di antica formazione.
3. Qualora non sia realizzabile, per oggettive impossibilità costruttive, l'arretramento previsto, potrà essere autorizzata la posa di un cancello meccanizzato con apertura automatica, apribile verso l'interno della proprietà.
4. Il raccordo dell'accesso sulla carreggiata deve avere curve di raggio adeguatamente dimensionato.
5. Per accessi utilizzati anche da mezzi pesanti, la distanza dalla carreggiata dovrà essere congruamente maggiorata, e comunque le caratteristiche geometriche degli stessi dovranno essere adeguate in funzione alle specifiche esigenze. L'area interna alla proprietà dovrà avere un'ampiezza tale da permettere lo stazionamento e l'eventuale manovra di inversione di marcia dei veicoli, al fine

di evitare manovre di retromarcia sulla strada che possano compromettere la sicurezza della circolazione.

6. Gli accessi con particolare afflusso di mezzi dovranno essere adeguatamente illuminati, avendo cura di evitare fenomeni di abbagliamento, e dotati di regolamentare segnaletica orizzontale e verticale in conformità al Codice della Strada. Alla richiesta del provvedimento autorizzativo dovranno quindi essere allegati, oltre ai documenti indicati dall'art. 6, il progetto illuminotecnico ed il progetto della segnaletica orizzontale e verticale.
7. Gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.
8. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili su presentazione di apposita richiesta. In tali casi deve essere disposta, a cura e spese dell'interessato, idonea segnalazione di cantiere.
9. Per accessi a servizio di lottizzazioni o attività con considerevole afflusso di veicoli, se ritenuto necessario, si dovranno prevedere adeguate tipologie di intersezione stradale, quali rotatorie, o intersezioni a raso dotate di corsie specializzate, destinate ai veicoli che si accingono ad effettuare le manovre di immissione, diversione o di accumulo per la svolta a sinistra e che consentono di non arrecare eccessivo disturbo al flusso di traffico principale.
10. Lo spostamento, la modifica o la trasformazione di accessi o diramazioni esistenti, ovvero la modifica di destinazione d'uso degli accessi esistenti è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Provincia, che sarà rilasciata qualora gli stessi siano compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura stradale e non pregiudichino la sicurezza della circolazione stradale.
11. Per diramazioni e innesti stradali potrà essere prescritta, a seconda della loro importanza ed ubicazione, la realizzazione di un'intersezione canalizzata adeguatamente dimensionata o la sola svolta in destra.
12. Le richieste per l'autorizzazione alla realizzazione di intersezioni stradali dovranno essere corredate, oltre che dai documenti previsti dall'art. 6, dal progetto della segnaletica orizzontale e verticale, concordato con il competente Servizio tecnico della Provincia.
13. La realizzazione delle eventuali corsie specializzate e della segnaletica orizzontale e verticale, che prevedano anche interventi sulla strada provinciale, saranno a carico del richiedente.
14. Nel rispetto della quota e pendenza naturale del fossato stradale, l'accesso, l'innesto o la diramazione devono essere muniti di una tubazione di materiale e diametro idoneo allo smaltimento delle acque del fossato e provenienti dalla strada.
15. Gli accessi, le diramazioni e gli innesti devono essere costruiti con materiali idonei e di adeguate caratteristiche e devono essere sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
16. La Provincia può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, quando gli stessi siano localizzati in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada

Art. 24 - Accessi alle aree di servizio ed agli impianti distribuzione carburanti.

1. Gli accessi per i distributori di carburante dovranno essere localizzati dove l'andamento della strada consente la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
2. L'ubicazione dell'area di servizio deve comunque garantire, anche mediante opere di sbancamento dei terreni laterali, la visibilità, rapportata alla velocità consentita sulla strada interessata, su ambo i

lati di essa.

3. Per particolari necessità e qualora si ritenga necessario ai fini della sicurezza stradale, nell'autorizzare gli accessi si potranno imporre particolari prescrizioni, quali la razionalizzazione degli stessi, la sola svolta a destra in uscita dall'impianto o corsie specializzate per l'immissione o l'uscita verso e dall'impianto stesso.
4. Gli accessi devono essere organizzati con entrata ed uscita monodirezionali, separati da aiuola spartitraffico invalicabile.
5. Qualora ci sia la presenza di fossato laterale alla strada, gli accessi dovranno essere realizzati nel rispetto della quota e pendenza naturale del fossato; pertanto si dovrà prevedere la posa di una tubazione di materiale e diametro idoneo allo smaltimento delle acque del fossato.
6. Nel caso in cui ci sia la presenza del fossato di guardia laterale alla strada, l'aiuola spartitraffico dovrà essere posta oltre il ciglio esterno del fossato stesso, ad una distanza maggiorata di m 0,50.
7. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali idonei e di adeguate caratteristiche e devono essere sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale .
8. Gli accessi dovranno essere adeguatamente illuminati, avendo cura di evitare fenomeni di abbagliamento, e dotati di regolamentare segnaletica orizzontale e verticale in conformità al Codice della Strada. Alla richiesta del provvedimento autorizzativo dovranno quindi essere allegati, oltre ai documenti indicati dall'art. 6, il progetto illuminotecnico ed il progetto della segnaletica orizzontale e verticale.
9. Nella realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti si dovranno prevedere adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale e dalla strada, in conformità alla normativa di riferimento.
10. Lo smaltimento delle acque meteoriche sul fossato stradale, dovrà essere oggetto di specifica richiesta autorizzatoria.
11. La Provincia può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, quando trattasi di accessi in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza.

Art. 25 – Tombamento dei fossati laterali alle strade

1. I fossati delle strade provinciali devono essere conservati integri e funzionali per assicurare il deflusso e lo smaltimento ottimali delle acque meteoriche, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti della strada.
2. Ai soggetti privati proprietari dei fondi adiacenti alle strade provinciali può essere concessa l'occupazione del fossato stradale solo ed esclusivamente con il manufatto necessario alla realizzazione di un passo carraio. In tali circostanze, la tubazione o il ponticello costruito sullo stesso devono essere tali da consentire il migliore deflusso idrico possibile, che deve essere conservato nel tempo dal concessionario mediante i necessari interventi di manutenzione e pulizia periodiche.
3. Il migliore deflusso idrico tecnicamente possibile deve essere assicurato anche nei casi in cui il fossato stradale sia occupato per la realizzazione di diramazioni o innesti di strade pubbliche o private.
4. Nei casi in cui i Comuni chiedano di occupare i fossati stradali per la realizzazione, nei centri abitati, di piste ciclabili, marciapiedi ed altre opere, tale occupazione può essere concessa solo se non sussistano alternative tecniche possibili per la realizzazione dell'opera pubblica ed a condizione che il progetto della condotta fognaria sostitutiva del fossato sia corredato da un dettagliato calcolo idraulico che dimostri la sua idoneità a raccogliere e smaltire le acque meteoriche della strada anche in condizioni di precipitazioni eccezionali. Fuori dei centri abitati, l'occupazione dei fossati può

essere concessa solo per la realizzazione di piste ciclabili, a condizione che un nuovo fossato stradale sia ricostruito lateralmente alla pista e che sotto la stessa siano realizzate le opere di attraversamento idrauliche necessarie per convogliare le acque della carreggiata nel nuovo fossato stradale.

5. Nel caso in cui il privato intenda di eseguire un'opera o attuare un piano urbanistico, la cui realizzazione preveda la necessità di occupare il fossato stradale mediante il suo tombamento, la Provincia può rilasciare il provvedimento autorizzativo purchè il Comune dichiari l'interesse pubblico dell'opera da realizzarsi sopra tale tombamento e quest'ultimo non pregiudichi la sicurezza stradale. In tal caso il privato dovrà operare nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 4, ed in particolare supportare la sua richiesta con uno studio idraulico che attesti l'ottimale deflusso delle acque meteoriche della strada. La prosecuzione dell'opera da realizzarsi sopra tale tombamento non dovrà, anche in fasi successive, impegnare economicamente l'Ente Provincia.
6. Qualora sia necessario tombare le cunette per realizzare allargamenti della carreggiata, deve essere costruito un nuovo fossato laddove sia tecnicamente possibile. Nelle circostanze in cui non sussistano gli spazi per ricostruire la nuova pertinenza stradale, si deve procedere con le modalità tecniche di occupazione del fossato specificate nella prima parte del comma 4.
7. I plinti di sostegno di impianti di qualsiasi genere non devono essere posizionati sul fondo dei fossati stradali. Qualora i sostegni siano posizionati sul ciglio superiore delle scarpate, i medesimi non devono costituire elementi di freno per il deflusso delle acque.

Art. 26 – Cippi commemorativi e opere ad essi assimilabili

1. E' vietato posizionare cippi commemorativi o altre opere agli stessi assimilabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale.
2. Su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la collocazione di manufatti esternamente al confine stradale, in proprietà privata, purchè gli stessi siano posizionati alla stessa distanza prevista per le recinzioni dei fondi stradali maggiorata di cm. 50.
3. Per poter essere autorizzati, i manufatti in questione:
 - a) non devono avere carattere edificatorio;
 - b) non possono essere realizzati con materiali rifrangenti o che possano produrre abbagliamento;
 - c) devono avere forma e dimensioni contenute, in modo tale da non arrecare disturbo visivo, generare confusione o distrarre l'attenzione dell'utente della strada;
 - d) devono essere posizionati fuori del triangolo di visibilità di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice della Strada, 26, 27 e 28 del Regolamento di attuazione e dalla normativa tecnica di settore.
4. L'istanza di autorizzazione dev'essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall'art. 6, anche da un atto di assenso dei titolari dei terreni sui quali si intende realizzare l'opera.
5. Per accedere al manufatto possono essere utilizzati esclusivamente i preesistenti accessi al fondo sul quale lo stesso è collocato.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2010.